



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2013

Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il tasso di disoccupazione in Italia nel secondo trimestre del 2012 è stato pari al 10,5 per cento con un aumento del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente.

Il tasso rilevato è il più alto, su base tendenziale, dal secondo trimestre del 1999, quando la disoccupazione si attestava intorno all'11,2 per cento. Se si focalizza l'attenzione sulla fascia di età fra i 15 e i 24 anni, i rilevamenti dell'ISTAT mettono in luce un altro record negativo: il tasso sale al 33,9 per cento contro 1127,4 per cento del 2011. Anche in questo caso si tratta del dato più alto dal 1999.

Se ampliamo l'analisi ai soggetti «più vecchi» i dati non migliorano: nel nostro Paese il numero di occupati tra i 15 e i 34 anni di età sarebbe diminuito di circa il 20 per cento nel corso degli ultimi cinque anni, calando in termini assoluti di circa un milione e mezzo e facendo salire a 1.386.000 il numero degli «*under 35*» in cerca di occupazione. Ormai anche per gli ultratrentacinquenni la disoccupazione comincia a fare paura, arrivando a contare 1.320.000 unità.

È fisiologico, poi, che la difficoltà a trovare un impiego per chi è espulso dal mercato del lavoro sia direttamente proporzionale all'anzianità anagrafica; per questo il

presente disegno di legge propone un regime fiscale agevolato che permetta alle persone ultracinquantenni di reinserirsi nel mondo del lavoro non più come lavoratori dipendenti, ma autonomi, potendo godere, per fatturati annui al di sotto dei 30.000 euro, di importanti agevolazioni, sia in termini di adempimenti sia in termini di aliquota impositiva.

Il regime si basa sullo schema del regime dei contribuenti minimi introdotto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), e si applica esclusivamente ai contribuenti persone fisiche di età superiore a 50 anni che hanno perso il lavoro e che hanno già esaurito il periodo di cassa integrazione guadagni o di mobilità.

I soggetti che rientrano nel regime non sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non addebitano l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta; sono inoltre esclusi dagli studi di settore. Ad essi si applica esclusivamente un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali con aliquota pari al 20 per cento. I contribuenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regime godono anche di una riduzione pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e assicurativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto dalla presente legge i contribuenti persone fisiche, i quali abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, che intraprendono l'esercizio di attività di impresa, arte o professione dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro e avere già usufruito del periodo di cassa integrazione guadagni o di mobilità, e che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, a un programma di lavoro o a una fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, compresa quella finanziaria, per

un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di attività di impresa, arte o professione possono avvalersi del regime agevolato previsto dalla presente legge comunicando, nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui alla medesima legge.

3. Non possono avvalersi del regime agevolato previsto dalla presente legge:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività di impresa, arte o professione in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I contribuenti che optano per il regime agevolato previsto dalla presente legge non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche nell'ambito dell'Unione europea e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti nell'ambito dell'Unione europea e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2. I contribuenti che optano per il regime agevolato previsto dalla presente legge sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'esercizio dell'impresa, arte o professione. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

3. Sul reddito determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e

comunali con l'aliquota del 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

4. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime agevolato di cui alla presente legge, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che consentono o che dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime agevolato solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori a quello da cui decorre il regime agevolato previsto dalla presente legge possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime agevolato previsto dalla presente legge sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo

che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, al sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'IVA, i contribuenti sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

8. I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

9. Il regime agevolato previsto dalla presente legge cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1. Il regime agevolato cessa di avere applicazione dall'anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al citato comma 1 dell'articolo

1 di oltre il 50 per cento. In tal caso è dovuta l'IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la frazione di anno antecedente il superamento del predetto limite o la corrispondenza dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime agevolato a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

10. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato previsto dalla presente legge a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base al regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se di competenza di tali periodi; quelli che, anche se di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Criteri corrispondenti si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

11. I contribuenti che aderiscono al regime agevolato previsto dalla presente legge sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

12. Ai fini del regime agevolato previsto dalla presente legge, per l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette, di IVA e di IRAP. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime agevolato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 3 dello stesso articolo 1. Il regime agevolato cessa di avere applicazione dall'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.

Art. 3.

1. Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto dalla presente legge i contributi previdenziali e assistenziali, indipendentemente dalla sezione contributiva, sono ridotti del 50 per cento.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

